

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 2010, n. 23

Monitoraggio del Patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale "Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.";

visto l'art. 7-quater, comma 7, della legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale dispone che "Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

visto il regolamento della Regione Piemonte 8 febbraio 2010, n. 3/R recante "Disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010", approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 1-13185 previo parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali espresso in data 18 dicembre 2009;

visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto regolamento, ai sensi del quale "Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento",

visto, infine, l'art. 5, comma 4, del predetto regolamento, che rimette ad un decreto della Presidente della Giunta regionale la definizione dei prospetti e delle modalità tecniche per il monitoraggio e la certificazione dei dati relativi al Patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010;

dato atto che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, possono essere aggiornati dalla Regione Piemonte a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno

decreta

Art. 1

(Monitoraggio)

1. Le Province ed i Comuni piemontesi con popolazione superiore ai cinquemila abitanti trasmettono le informazioni per il monitoraggio del Patto di stabilità interno per l'anno 2010 esclusivamente alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali) avvalendosi del sistema web appositamente previsto nel sito

<http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/PattoStabilita>, secondo i prospetti e le modalità di cui agli allegati A, B e C al presente decreto. La Regione Piemonte trasmette tali informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle scadenze e con le modalità previste dalla normativa statale.

2. I prospetti contenenti le informazioni per il monitoraggio del Patto di stabilità interno sono trasmessi trimestralmente alla Regione Piemonte alle seguenti scadenze:

- primo trimestre (gennaio-marzo) 2010: entro e non oltre il 15 aprile 2010;
- secondo trimestre (aprile-giugno) 2010 entro e non oltre il 15 luglio 2010;
- terzo trimestre (luglio-settembre) 2010: entro e non oltre il 15 ottobre 2010;
- quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2010: entro e non oltre il 15 gennaio 2011.

3. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti comunicano alla Regione Piemonte (Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Programmazione strategica e valutazione politiche regionali), con nota ufficiale a firma del rappresentante legale trasmessa entro e non oltre il 15 aprile 2010, la propria situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del d. lgs. 267/2000.

4. Con determinazione del responsabile del Settore regionale Programmazione strategica e valutazione politiche regionali, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, si provvede all'aggiornamento dei prospetti allegati al presente decreto laddove ciò sia necessario al fine di adeguarne la struttura alle modifiche apportate dalla normativa statale alla disciplina del Patto di stabilità interno.

5. Alle Province ed ai Comuni piemontesi non si applicano le procedure di monitoraggio del Patto di stabilità interno previste dall'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi gli adempimenti informativi previsti da altre disposizioni della legge statale e regionale.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso